



Statuto della Società Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini

Costituzione

Art. 1) E' costituita la "Società Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini - SIPAS" che ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Via Pitagora 2, Reggio Emilia.

Scopi

Art. 2) La Società Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini, società autonoma, indipendente e non a fini di lucro, ha lo scopo di promuovere, coordinare studi, attuare azioni di educazione permanente, ricerche, dibattiti, scambi di idee e di informazioni su quanto si riferisce alla suinicoltura. Per il raggiungimento dei propri scopi la SIPAS si avvale di:

- Quote sociali
- Contributi di Enti o di privati

La Sipas non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri Soci e non svolge comunque attività sindacale.

La Società Scientifica, nonché i suoi legali rappresentanti, svolgono la propria attività in piena autonomia e indipendenza politica ed economica, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Soci e quote sociali

Art. 3)

I soci si distinguono in:

- 1 - soci ordinari
- 2 - soci affiliati

Sono soci ordinari: i laureati in medicina veterinaria

Sono soci affiliati: laureati in altre discipline e coloro che svolgano attività scientifica o di consulenza in suinicoltura, nonché i tecnici e gli allevatori.

Art. 4)

Possono essere soci tutti coloro che condividono gli obiettivi della Società la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 5) La quota sociale annuale deve essere versata al Segretario-Tesoriere entro il 30 Giugno di ogni anno. I Soci inadempienti a seguito di ingiunzione saranno considerati dimissionari. La quota sociale viene stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

La quota non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi e né a causa di morte. L'adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione alla Società comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea compresa l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Società.

Tutti i soci iscritti hanno il diritto di partecipare all'Assemblea, a ricevere le comunicazioni dell'Associazione, a ricevere ogni informazione reputata utile.

É garantito a tutti i soci il diritto di recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Anno finanziario

Art. 6) L'anno finanziario della Società va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non commerciali, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura. La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Organi sociali

Art. 7) Gli organi sociali sono: l'Assemblea Generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

a) L'assemblea Generale Ordinaria dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata una volta l'anno. Assemblee Straordinarie sono convocate su richiesta scritta di non meno di un terzo dei Soci oppure per iniziativa del Comitato Direttivo a maggioranza.

La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere notificata per iscritto ai Soci con trenta giorni di anticipo sulla data fissata e deve contenere l'ordine del giorno compresa l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo che andranno successivamente pubblicati nel sito della Società, unitamente agli incarichi retribuiti dall'Associazione. L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria può svolgersi anche in via telematica.

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera sulla relazione annuale ed il bilancio, elegge, se previsto dall' O.d.G, i membri del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, discute e delibera sull'ordine del giorno. Le eventuali proposte dei Soci da sottoporre all'Assemblea devono pervenire al Segretario almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

In prima convocazione le delibere sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione le delibere sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

b) Il Consiglio Direttivo regge la società ed è costituito da 7 membri (Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere e quattro membri). I membri del Consiglio Direttivo vengono scelti tra i Soci e sono eletti con una sola votazione dall'Assemblea Generale dei Soci, a voto segreto ed a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed i membri sono rieleggibili consecutivamente solo per due mandati. Il Socio della SIPAS che rivesta cariche in seno al Consiglio Direttivo non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società né può assumere cariche in Società, Enti od Organizzazioni che operino in contrasto con interessi e finalità statutarie della SIPAS od in contrapposizione ad attività svolte dalla SIPAS. L'assunzione di tali cariche o l'aver subito sentenze di condanna passate in giudicato implica il decadimento da membro del Consiglio Direttivo deliberato dal Consiglio stesso a maggioranza di voti. Le cariche sociali non prevedono alcuna retribuzione.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere vengono eletti in seno al Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione.

La sostituzione di membri del Consiglio Direttivo dimissionari o deceduti viene fatta per elezione in occasione dell'Assemblea Generale successiva.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti scopi:

- 1) Tutela gli interessi della Società;
- 2) Realizza gli scopi sociali di cui all'art. 2;
- 3) Convoca l'Assemblea Generale dei Soci e ne attua le deliberazioni;
- 4) Predisporre il bilancio (consuntivo e preventivo) da sottoporre all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, ne cura la pubblicazione sul sito web della Società, unitamente agli incarichi retribuiti dall'Associazione”.
- 5) Decide circa le domande di adesione alla Società;

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno quattro Membri del Consiglio stesso. Esso delibera a maggioranza semplice e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può cooptare un rappresentante di altre Società Scientifiche, purché sia Socio e vi sia reciprocità.

Su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo può essere posto in votazione nel corso dell'Assemblea annuale l'affidamento della Segreteria a Società od Ente esterno a SIPAS. La proposta viene accolta se raggiunge il consenso di due terzi dei Soci.

Le spese per la gestione della Segreteria, se affidata a Società od Ente esterno, sono a carico della SIPAS e figurano nei bilanci annuali.

Meeting Nazionale e Comitato Scientifico

Una volta all'anno è indetto il Meeting nazionale. Sede e periodo di svolgimento del Meeting vengono deliberati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo. Gli atti vengono distribuiti a tutti i Soci ed inoltre sono pubblicati sul sito della Società previa verifica e controllo della qualità da parte di un Comitato scientifico. Il Comitato Scientifico è composto dai membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico coordina e controlla la qualità delle attività scientifiche e la produzione tecnico scientifica della Società, tenuto conto anche degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico cura anche la pubblicazione e l'aggiornamento dell'attività scientifica sul sito web della Società.

Modifica statuto

Art. 8) Lo Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Generale dei Soci o dall'Assemblea straordinaria, convocata almeno 30 giorni prima, e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Scioglimento

Art. 9) Lo scioglimento della Società deve essere approvato almeno da tre quarti dei Soci. In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Società ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non commerciali con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A tale fine la Società collabora con la Società Italiana delle Scienze Veterinarie e con le altre società scientifiche.

Aggiornato al 15.10.2020